DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

# Art. 15

## Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono |
| Estremi | Decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2013 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-108-2013/art-15-violazione-degli-obblighi-derivanti-dall-articolo-24-del-regolamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it